



Modifica dell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (Rapporto sui trattati internazionali confidenziali e segreti)

Rapporto esplicativo

1. Principi della revisione

Nell'ordinanza sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) è inserita una nuova disposizione concernente la presentazione di un rapporto da parte del Consiglio federale sui trattati internazionali confidenziali e segreti.

La Delegazione delle Commissioni della gestione (DelCG) ha rilevato che le basi legali concernenti la comunicazione alla DelCG dell'elenco dei trattati internazionali confidenziali e segreti non includono i trattati che non soggiacciono all'obbligo di pubblicazione. La DelCG ha pertanto incaricato il Consiglio federale di elaborare una relativa modifica della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA; RS 172.010). Il Consiglio federale intende dunque sottoporre all'Assemblea federale, in occasione della prossima revisione della LOGA, una modifica dell'articolo 48a capoverso 2. La nuova disposizione preciserà che la DelCG è messa al corrente su tutti i trattati internazionali confidenziali e segreti. Questo obbligo di comunicazione varrà per tutti i trattati, indipendentemente dal fatto che soggiacciono o no all'obbligo di pubblicazione.

Per chiarire la situazione nel più breve tempo possibile, fino all'entrata in vigore della modifica di legge la procedura sarà disciplinata a livello di ordinanza. A tal scopo sarà inserito nella OLOGA un nuovo articolo 5c che sostituisce l'attuale l'articolo 9 dell'ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali (OPubb; RS 170.512.1), secondo il quale devono essere comunicati alla DelCG i trattati internazionali confidenziali e segreti che soggiacciono all'obbligo di pubblicazione. Il nuovo articolo 5c OLOGA disciplina anche l'obbligo di comunicare alla DelCG gli atti normativi della Confederazione che devono essere tenuti segreti (questi atti non sono pubblicati in virtù dell'art. 6 LPubb), obbligo che finora era sancito nell'articolo 9 OPubb.

2. Commento all'articolo 5c OLOGA

La procedura relativa alla comunicazione alla DelCG concernente gli atti normativi secondo l'articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali e segreti conclusi dal Consiglio federale, dai dipartimenti, dai gruppi e dagli uffici secondo l'articolo 48a capoverso 2 secondo periodo LOGA è disciplinata nell'articolo 5c capoversi 1 e 2 OLOGA.

Secondo il *capoverso 1* i dipartimenti sono obbligati a informare la Cancelleria federale (CaF) sugli atti normativi della Confederazione secondo l'articolo 6 LPubb e sui trattati e risoluzioni internazionali confidenziali e segreti. L'obbligo di informare concerne gli atti normativi e i trattati e risoluzioni che rientrano nella sfera di competenze dei dipartimenti o in quella dei loro gruppi e uffici. I dipartimenti sono

tenuti a informare su tutti gli atti normativi confidenziali o segreti per i quali è stata loro conferita una delega legislativa (o per i quali è stata conferita una delega legislativa a loro gruppi o uffici) e sui trattati e risoluzioni internazionali la cui conclusione è di loro competenza (o di competenza dei loro gruppi o uffici). La CaF deve essere informata costantemente.

La lettera a riguarda gli atti normativi della Confederazione di cui all'articolo 2 LPubb che secondo l'articolo 6 LPubb devono essere tenuti segreti e che pertanto non possono essere pubblicati. Tali atti sono tuttavia sottoposti a una procedura confidenziale di garanzia della qualità (cfr. a tal proposito il decreto del Consiglio federale del 30.11. 2012 e la nota informativa della CaF del 18.9.2013; EXE 2012.2452 e 2013.1937), sicché l'obbligo di comunicazione alla CaF è già ora previsto. Anche la loro modifica o abrogazione deve essere segnalata alla CaF.

La lettera b riguarda innanzitutto, analogamente agli atti normativi, i trattati che secondo l'articolo 6 LPubb devono essere tenuti segreti e che non possono pertanto essere pubblicati. Inoltre, la CaF deve essere informata anche sui trattati e sulle risoluzioni internazionali che, anche se non classificati, non sottostanno all'obbligo di pubblicazione secondo la LPubb. Si tratta in particolare di trattati e risoluzioni classificati secondo l'ordinanza sulla protezione delle informazioni come CONFIDENZIALI e SEGRETI (OPri; RS 510.411). Devono poi essere segnalati, ad esempio, anche i trattati che non soggiacciono all'obbligo di pubblicazione perché contengono clausole secondo le quali devono essere tenuti segreti o non resi pubblici. In tal modo la CaF deve dunque essere informata su tutti i trattati internazionali classificati e pertanto non pubblici.

Non sottostanno all'obbligo di comunicazione previsto dal capoverso 1 gli atti normativi secondo l'articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali e segreti che rientrano nella sfera di competenze del Consiglio federale, in quanto la CaF ne ha conoscenza visto che sono iscritti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio federale.

Infine, il capoverso 1 è irrilevante rispetto all'obbligo di versare all'Archivio federale attraverso la Direzione del diritto internazionale pubblico gli originali dei trattati internazionali, classificati o no, (cfr. art. 4 cpv. 3 dell'ordinanza sull'archiviazione [OLAr; RS 152.11] e art. 4 cpv. 1 delle istruzioni del 28.9.1999 sull'obbligo generale di offerta e di versamento dei documenti all'Archivio federale).

Il *capoverso 2* prevede che la CaF tenga un elenco aggiornato degli atti normativi della Confederazione secondo l'articolo 6 LPubb e dei trattati confidenziali e segreti del Consiglio federale, dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici. In tal modo si garantisce che il Consiglio federale disponga in qualsiasi momento di informazioni sugli atti normativi secondo l'articolo 6 LPubb e sugli impegni internazionali confidenziali e segreti contratti dalla Confederazione. Questo elenco contiene, da un lato, i testi di cui i dipartimenti informano la CaF in virtù del capoverso 1 (lett. a) e, dall'altro, gli atti normativi secondo l'articolo 6 LPubb e i trattati e risoluzioni internazionali confidenziali e segreti che rientrano nella sfera di competenze del Consiglio federale (lett. b).

Secondo il *capoverso 3* il Consiglio federale trasmette ogni anno alla DelCG l'elenco tenuto dalla CaF.